



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Area d'applicazione e principi ispiratori	<u>3</u>
Art. 2 - Fasi del procedimento	<u>3</u>
Art. 3 - Responsabile del procedimento e determinazione a contrarre	<u>3</u>
Art. 4 - Ufficiale Rogante e repertorio dei contratti	<u>4</u>
Art. 5 - Diritto d'accesso agli atti	<u>4</u>

TITOLO 2 - APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

Sezione I - Norme comuni alle procedure di gara

Art. 6- Procedure di scelta del contraente	<u>4</u>
Art. 7- Bando di gara	<u>4</u>
Art. 8 - Capitolato speciale d'appalto	<u>5</u>
Art. 9 – Pubblicità	<u>5</u>
Art. 10 - Requisiti di partecipazione	<u>6</u>
Art. 11 - Documentazione dei requisiti	<u>6</u>
Art. 12 - Cause di esclusione	<u>7</u>
Art. 13 - Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale	<u>7</u>
Art. 14 - Commissione giudicatrice	<u>7</u>
Art. 15 - Chiarimenti ed integrazioni	<u>8</u>
Art. 16 - Criteri di aggiudicazione	<u>8</u>
Art. 17 - Forma e contenuto dei verbali di gara	<u>9</u>

Sezione II – Offerte

Art. 18 – Contenuto	<u>9</u>
Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte	<u>9</u>
Art. 20 - Offerte anormalmente basse	<u>10</u>
Art. 21 - Offerta incongrua	<u>10</u>
Art. 22 - Unica offerta	<u>10</u>

Sezione III – Procedure di gara

Art. 23 – Procedura aperta	<u>10</u>
Art. 24 - Metodo di aggiudicazione	<u>11</u>
Art. 25 - Procedura aperta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento	<u>11</u>
Art. 26 - Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento	<u>12</u>
Art. 27 - Procedure ristrette	<u>12</u>
Art. 28 - Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di invito	<u>12</u>
Art. 29 - Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento	<u>13</u>
Art. 30 - Procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento	<u>13</u>

Art. 31 - Appalto concorso _____	13
Art. 32 - Procedura negoziata _____	13
Art. 33 - Dialogo competitivo _____	14
Art. 34 - Procedure in economia _____	14

TITOLO III - GARE ON – LINE

Art. 35 - Principi generali _____	14
Art. 36 – Sito gare on-line _____	15

TITOLO IV - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 37 – Incarichi professionali _____	15
---	--------------------

TITOLO V - CONTRATTI IN GENERALE

Art. 38 - Contenuto del contratto _____	15
Art. 39 - Forma dei contratti _____	16
Art. 40 - Revisione prezzi _____	16
Art. 41 – Cauzione _____	17
Art. 42 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi _____	17
Art. 43 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito _____	18
Art. 44 – Penali _____	18
Art. 45 - Diritti di segreteria e spese contrattuali _____	18
Art. 46 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione _____	19
Art. 47 - Inadempimento e risoluzione del contratto _____	19
Art. 48 - Proroghe e rinnovi contrattuali _____	19

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Abrogazione di norme _____	19
--------------------------------------	--------------------

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1- Area d'applicazione e principi ispiratori

1.1 Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune di Pontedera dai quali deriva un'entrata o una spesa relativa ai lavori, alle forniture e ai servizi, ai conferimenti di incarico, affinché la scelta dei contraenti avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

1.2 Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni previste dall'art 30 del D.lgs 267/2000 e ss.mm., nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica e le forme di accordo previste dalla legge .

1.3 Per l'alienazione dei beni immobili, l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori pubblici si rinvia ai rispettivi vigenti Regolamenti Comunali.

Art. 2- Fasi del procedimento

2.1 Il procedimento amministrativo di formazione del contratto si articola di norma nelle seguenti fasi:

- istruttoria e decisione sulle modalità di scelta del contraente;
- scelta del contraente e aggiudicazione provvisoria;
- aggiudicazione definitiva;
- stipulazione del contratto;
- esecuzione del contratto.

Art. 3- Responsabile del procedimento e determinazione a contrarre

3.1 L'Amministrazione esprime la volontà di procedere alla conclusione di un contratto con determinazione del dirigente competente per materia. La determinazione a contrarre deve contenere gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs 267/2000:

- Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P. amministrazioni.

La determinazione a contrarre deve, altresì, contenere quanto stabilito espressamente dalla legge in relazione a ciascun tipo di procedura di aggiudicazione adottata.

3.2 Ai Dirigenti o Funzionari P.O. delegati è attribuita la responsabilità procedimentale che precede

la stipulazione;

3.3 I Dirigenti, per le materie di cui hanno la responsabilità gestionale, stipulano in nome e per conto dell'Amministrazione i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant'altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite dalla legge e dallo statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta.

Art. 4- Ufficiale Rogante e repertorio dei contratti

4.1 Il Segretario Comunale, quale ufficiale rogante osserva, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività notarile.

4.2 L'ufficiale rogante conserva sotto la sua personale responsabilità il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Art. 5- Diritto di accesso agli atti

5.1 Il diritto d'accesso agli atti di gara è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

5.2 L'accesso agli atti di gara può essere differito, con atto motivato, alla conclusione del procedimento di affidamento.

5.3 L'accesso riguardante atti e documenti contenenti dati e informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla leale concorrenza fra imprese, è consentito nella forma della sola visione.

TITOLO 2 - APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

Sezione I Norme comuni alle procedure di gara

Art. 6- Procedure di scelta del contraente

6.1 Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta;
- c) procedura negoziata;
- d) dialogo competitivo;

6.2 Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell'Amministrazione comunale avvalersi del sistema telematico secondo le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 7- Bando di gara

7.1 La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata e il dialogo competitivo, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

7.2 Il bando è predisposto e sottoscritto dal Dirigente o altro soggetto competente e deve essere improntato alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti richiesti e le modalità da seguire per la partecipazione alla gara. Inoltre deve indicare il tipo di procedura, i criteri di aggiudicazione, l'oggetto del contratto e la determina a contrarre.

7.2 Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.

Art. 8 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto contiene:

- a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
- b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al bene o al servizio da acquisire;
- c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
- d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di invito;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.

Art. 9- Pubblicità

9.1 I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere resi pubblici nelle forme indicate dalla normativa vigente.

9.2 In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Tali forme assolvono tutti gli obblighi pubblicitari in assenza di specifiche disposizioni normative.

9.3 I bandi vengono altresì pubblicati, ove ritenuto opportuno e consentito dalle direttive europee, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

9.4 In relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, possono essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e

telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici.

9.5 L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

10.1 Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di diritto privato e pubblico nelle forme consentite dalla legge, purché in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti e dei requisiti finanziari tecnico – organizzativi richiesti in relazione all'oggetto della gara.

10.2 Fra i requisiti di ordine generale, quale condizione essenziale per la partecipazione, figura il tassativo rispetto da parte del partecipante dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

10.3 E' competenza del dirigente vigilare sul corretto adempimento da parte della Ditta aggiudicataria, di quanto stabilito al precedente comma 10.2, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 11 - Documentazione dei requisiti

11.1 I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.

11.2 L'Amministrazione può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
- c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.

11.3 L'amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti. In

ogni caso, l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte del dirigente responsabile del contratto, del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs. n.163/2006.

Art.12 - Cause di esclusione

12.1 Costituiscono causa di esclusione dalla gara d'appalto, oltre a quelle previste espressamente dalla legge quelle specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

12.2 Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

Art. 13 - Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale

13.1 La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti ai settori e ai progetti.

13.2 Ai dirigenti compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice di cui all'art. 14; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto.

13.3 I dirigenti di cui al comma 13.1 possono delegare i compiti e le responsabilità delle procedure negoziali ad altro dirigente afferente alla rispettiva area o settore o progetto. Il dirigente preposto ad un settore può altresì delegare in tutto o in parte i compiti suddetti ad uno o più responsabili delle strutture in cui si articola il settore medesimo; tale facoltà di delega può essere esercitata per specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitatamente ad un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto o di altro dirigente del settore, i compiti suddetti che non possano essere differiti sono svolti dal responsabile di struttura competente per materia ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal responsabile di struttura di grado più elevato e più anziano per servizio presente in sede.

Art. 14 - Commissione giudicatrice

14.1 Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, la commissione di gara è composta dal

dirigente competente con funzione di Presidente e da due Funzionari scelti dallo stesso nell'ambito dell'organico, di cui uno con funzione anche di segretario verbalizzante.

14.2 Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice presieduta di norma dal dirigente interessato. Per la scelta dei membri si seguono le previsioni di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti.

14.3 La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 15 - Chiarimenti ed integrazioni

15.1 Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte, il dirigente preposto o, se vi sia, la commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

16.1 Gli appalti possono essere aggiudicati:

- con il criterio del prezzo più basso;
- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

16.2 I criteri di aggiudicazione scelti in relazione alle caratteristiche del contratto, devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

16.3 Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.

16.4 Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

16.5 Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali,

qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

16.6 In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 17 - Forma e contenuto dei verbali di gara

17.1 Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

17.2 Il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere almeno:

- a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei concorrenti;
- c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta;
- f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.

Sezione II - Offerte

Art. 18 -Contenuto

18.1 L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

18.2 La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

19.1 L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.

19.2 L'inoltro dell'offerta deve avvenire secondo le formalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

19.3 Salvo quanto previsto nel presente regolamento, per la gara negoziata non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

19.4 Il bando o la lettera d'invito possono prevedere che l'offerta sia formata e trasmessa con sistemi telematici ammessi dalla normativa vigente e comunque con modalità che ne assicurino la segretezza.

Art. 20 - Offerte anormalmente basse

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro - nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

Art. 21 - Offerta incongrua

21.1 L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal dirigente che presiede la gara. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 22 - Unica offerta

22.1 L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

22.2 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione giudicatrice predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

22.3 Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

Sezione III – Procedure di gara

Art. 23 – Procedura aperta

23.1 Nella procedura aperta gli operatori economici presentano la loro offerta nel rispetto delle

modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

23.2 Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale di norma della procedura aperta:

- a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
- b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 24 - Metodo di aggiudicazione

24.1 L'aggiudicazione può avvenire secondo i criteri indicati all'art. 16.1, in relazione ai casi previsti .

Art. 25 - Procedura aperta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento

25.1. La procedura aperta deve essere esperita nel giorno e nell'ora indicati nel bando in luogo aperto al pubblico davanti al dirigente competente e a due funzionari scelti dal responsabile medesimo nell'ambito dell'amministrazione, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

25.2. Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso si procede:

- a) alla verifica dei plichi contenenti le offerte e la documentazione amministrativa, accertandone l'integrità , la data e ora di presentazione, ed escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando;
- b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali esclusioni;
- c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dando lettura dei prezzi.

25.3. Effettuato il confronto fra i prezzi il responsabile di cui al comma 1, qualora non vi siano offerte anomale da sottoporre a verifica, aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, procede al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/24, salva la facoltà di disporre un previo esperimento di migliorìa in presenza dei concorrenti interessati.

25.4. Il dirigente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 26 - Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Svolgimento

26.1 Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano i commi 1 e 2 lettere a) e b) dell'articolo 25 e le disposizioni seguenti.

26.2 Si procede come segue:

a) previa adozione delle opportune cautele per la conservazione nei plichi integri delle offerte economiche, i plichi contenenti le offerte tecnico - qualitative vengono trasmessi per la valutazione alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

b) conclusi i lavori della Commissione, il dirigente competente, previa convocazione degli interessati, dà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecnico/qualitative e, dopo avere effettuata l'operazione di controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura dando lettura dei prezzi e attribuendo i relativi punteggi.

c) sulla base del punteggio complessivo attribuito alle singole offerte e salvo che la Commissione debba essere riconvocata per la verifica delle offerte anomale, viene formata la graduatoria di merito per l'aggiudicazione.

26.3 L'aggiudicazione avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.

Art. 27 – Procedura ristretta

27.1 Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara e, successivamente le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.

27.2 Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della procedura ristretta quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 28 - Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di invito

28.1 Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 13 e da due testimoni. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa

dalla legge, deve essere motivata. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.

28.2 La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 29 - Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento

29.1 Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso, si procede secondo le modalità previste all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 30 - Procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento

30.1 Qualora l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26

Art. 31 - Appalto concorso

31.1 Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.

31.2 Le offerte vengono giudicate da una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 14 .

31.3 La Commissione giudicatrice propone al responsabile individuato ai sensi dell'art. 13 l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 32 - Procedura negoziata

32.1 La procedura negoziata è una procedura con cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

32.2 La stazione appaltante può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi indicate nell'art. 56 del Codice dei Contratti Pubblici.

32.3 La stazione appaltante può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi contemplate dall'art. 57 del Codice

dei contratti pubblici, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

32.4 La procedura negoziata può essere utilizzata anche per gli affidamenti in economia nei casi indicati dalla legge.

Art. 33 - Dialogo competitivo

33.1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.

33.2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui l'Amministrazione rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.

33.3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.

33.4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la corresponsione di premi o pagamenti ai partecipanti.

33.5. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 34 - Procedure in economia

Art 34.1 Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, nonché per l'acquisizione di lavori pubblici si rinvia ai rispettivi vigenti Regolamenti come specificato all'art. 1.3 del presente Regolamento.

TITOLO III - GARE ON – LINE

Art. 35 - Principi generali

Art. 35.1 E' rimessa al dirigente competente per materia, con propria determinazione a contrarre, la scelta di avvalersi delle procedure telematiche per gli appalti di lavori, beni, e servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e parità di trattamento.

Art. 35.2 Per gli appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 euro fino a 500.000,00 euro il dirigente procederà all'affidamento mediante procedura negoziata da espletare con modalità telematica, invitando non meno di n. 15 ditte qualificate, se presenti nella categoria idonea

all'appalto, scelte mediante sorteggio in automatico tra quelle iscritte nell'albo fornitori on-line.

Art. 36 Sito gare on –line

Art. 36.1 Per la gestione delle procedure telematiche di gare è istituito apposito sito internet.

Art. 36.2 Il sito contiene la documentazione relativa alle procedure telematiche, le modalità di iscrizione nell'elenco fornitori e le modalità di espletamento delle gare stesse, nonché le informazioni sul funzionamento del sistema telematico.

TITOLO IV - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 37- Incarichi professionali

37.1 Per gli affidamenti di incarichi di collaborazione a soggetti esterni si rinvia a quanto disciplinato nell'allegato "E" del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi.

TITOLO V - CONTRATTI IN GENERALE

Art. 38 - Contenuto del contratto

38.1 Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nell'eventuale capitolato d'oneri o disciplinare, nell'eventuale verbale di aggiudicazione e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

38.2 Sono elementi essenziali del contratto:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) data di sottoscrizione e durata ;
- g) spese contrattuali e oneri fiscali;

38.3 Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;

- e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
- f) aumento, diminuzione della prestazione;
- g) proroga, rinnovo;
- h) revisione prezzi
- i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
- l) eventuale clausola compromissoria;
- m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- n) elezione del domicilio;
- o) foro esclusivo di Pisa;

38.4 Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il dirigente ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 39 - Forma dei contratti

39.1 I contratti devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e possono essere conclusi:

- in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario Generale del Comune o dal vice Segretario;
- per scrittura privata autenticata dal Segretario Generale o dal vice Segretario Generale;
- per atto pubblico davanti ad un Notaio appositamente incaricato;
- per scrittura privata non autenticata;
- scambio di corrispondenza ovvero sottoscrizione della determinazione a contrarre.

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge:

- i contratti di lavori inferiori a € 40.000,00 e i contratti di forniture e servizi fino a € 30.000,00 devono essere stipulati in forma di scrittura privata;
- i contratti di lavori superiori a € 40.000,00 e i contratti di forniture e servizi superiori a € 30.000,00 devono essere stipulati in forma di atto pubblico.

Art. 40 - Revisione prezzi

40.1 Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi

a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

Art. 41 - Cauzione

41.1 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il contraente è tenuto a prestare idonea cauzione nelle forme e nei modi indicati nel codice dei contratti pubblici.

41.2 Il contratto di garanzia dovrà contenere le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la clausola che il mancato pagamento dei premi o delle somme dovute a titolo di commissione non può essere opposto all'Ente;
- la clausola che il pagamento avverrà entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- la clausola che il foro competente per tutte le eventuali controversie con l'Amministrazione comunale è quello di Pisa.

41.3 La misura della cauzione deve essere prevista nella determinazione a contrarre ovvero nel capitolato speciale d'appalto.

41.4 Qualora la particolare natura del contratto o le qualità del contraente rendano superflua la garanzia, è facoltà del dirigente esonerare il contraente stesso dalla presentazione della medesima, salvo che la legge disponga diversamente.

41.5 I soggetti che intendono partecipare alle gare devono versare un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo a base di gara, salvo che la legge disponga diversamente. Tale garanzia dovrà avere una efficacia di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

41.6 La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al punto precedente, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia

Art. 42 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

42.1 Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

42.2 Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

42.3 In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 43 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

43.1 Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.

43.2 Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.

43.3 Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.

43.4 Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

43.5 E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione; è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

Art. 44 - Penali

44.1 Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

44.2 La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

44.3 Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 45 - Diritti di segreteria e spese contrattuali

45.1 Tutti i contratti stipulati dal comune sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria eccetto che i contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza o sottoscrizione di determinazione.

45.2 Le spese contrattuali (ivi compresi i diritti di segreteria e le relative imposte) sono poste a carico del contraente, salvo che la legge o la determinazione disponga diversamente.

45.3 Le spese contrattuali sono versate dal contraente prima della stipulazione del contratto.

Art. 46 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

46.1 La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del dirigente competente per materia.

Art. 47 - Inadempimento e risoluzione del contratto

47.1 L'inadempimento del contraente è valutato dal dirigente in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

47.2 Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il dirigente ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

Art. 48 - Proroghe e rinnovi contrattuali

48.1 Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito eccezionalmente e nei casi previsti dalle norme vigenti.

48.2 La proroga è consentita eccezionalmente e solo per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Abrogazione di norme

49.1 E' abrogato il Regolamento sui contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6/1995 e s.m.i.

49.2 Il presente Regolamento entra in vigore il 22/12/2009

Approvato con delibera C.C. n 137 del 22/12/2009